

 Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Sulla base delle modifiche intervenute ad opera dell'art. **83 comma 28 bis del D.L. n. 112/08**, dal 1° settembre 2008 le imprese potranno detrarre interamente l'IVA (ad aliquota 4%) sulle spese sostenute in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione (sempre nel rispetto del principio di inerenza all'attività di impresa).

In relazione all'imposta sul valore aggiunto è stato modificato l'articolo 19-bis1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante l'eliminazione della previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni in esame.

L'intervento normativo è stato realizzato al fine di eliminare il contrasto tra la normativa nazionale e l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 che aveva indotto la commissione UE ad attivare la procedura di infrazione n. 2006/5040.

È opportuno ricordare, peraltro, che la norma italiana che limitava il diritto alla detrazione era stata già oggetto di modifiche che ne avevano ridotto l'ambito di applicazione.

Superando tutti i precedenti dubbi interpretativi, la nuova disposizione garantisce il regime di piena detraibilità a tali spese a favore dei datori di lavoro, senza alcuna limitazione relativa ai soggetti fruitori ed al contesto in cui tali costi sono sostenuti.

In tale ambito si inserisce la Circolare di Assonime n. 55/2008. La stessa chiarisce espressamente che è riscontrabile l'inerenza all'attività esercitata per tutte le ipotesi di prestazione di servizi di mensa aziendale forniti dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti e fiscalmente assimilati.

In effetti, per ciò che concerne in particolare i servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto), il Ministero delle Finanze aveva affermato che, precedentemente alla cd. "manovra d'estate", i datori di lavoro non avevano alcun diritto di usufruire della detrazione d'imposta assoluta per somministrazione di alimenti e bevande acquisite con tale modalità. Le agevolazioni, infatti, erano previste solo a favore delle società emittitrici: era detraibile, infatti, esclusivamente l'imposta assoluta dalle stesse società di emissione in relazione alle prestazioni rese a queste ultime dall'esercizio convenzionato (ristorante, bar, pizzeria etc. etc.).

Dal 1° settembre, (art. 83 comma 28 ter) per effetto della nuova disposizione, il regime di indetraibilità opera sia per le società emittitrici che **per i datori di lavoro**.

Le prestazioni eseguite dagli esercizi convenzionati sono da assoggettarsi ad aliquota I.V.A. del 10% giusto il disposto normativo del D.P.R. n. 633/72 – parte terza n. 121.